**L.R. ABRUZZO 21 dicembre 2012, n. 66** [(1)].

**Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo** [(2)].

---

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 94, speciale

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 27 maggio 2013, n. 381* e la *Delib.G.R. 5 maggio 2014, n. 330*.

---

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

---

---

## CAPO I

## Disposizioni generali

**Articolo 1** *Finalità.*

1. La Regione, in linea con i principi fondamentali della normativa statale vigente in materia, con la presente legge disciplina la ricerca, la raccolta e la commercializzazione dei tartufi, nell'ambito delle esigenze di tutela, di valorizzazione e d'incremento della produzione delle varie specie, nel rispetto della sostenibilità ambientale.

---

---

**Articolo 2** *Tartufi - Elencazione specie - Calendario raccolta.*

1. I tartufi freschi destinati al consumo ed al commercio riguardano esclusivamente le seguenti specie del genere Tuber e la loro ricerca e raccolta è consentita secondo il calendario di cui al presente articolo:

a) Tartufo bianco (Tuber magnatum Pico), dal 1° ottobre al 15 gennaio;
b) Tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 3;
c) Tartufo nero liscio (Tuber macrosporum Vitt.), dal 15 ottobre al 31 dicembre;
d) Tartufo bianchetto o marzuolo (Tuber borchii Vitt.), dal 15 gennaio al 15 aprile. Per i comuni indicati all'articolo 17, comma 3, la chiusura è anticipata al 15 marzo ad eccezione dei comuni individuati con apposita delibera di Giunta su richiesta delle associazioni riconosciute competenti per territorio;
e) Tartufo nero d'inverno o trifola nera (Tuber brumale Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo;
f) Tartufo moscato (Tuber brumale var. moschatum De Ferry), dal 15 novembre al 15 marzo;
g) Tartufo d'estate o Scorzone (Tuber aestivum Vitt.), dal 15 maggio al 15 settembre e dal 15 ottobre al 31 dicembre. Per i comuni indicati al comma 3 dell'articolo 17, l'apertura è posticipata al 1° giugno e la chiusura al 15 settembre;
h) Tartufo uncinato (Tuber aestivum var uncinatum Chatin), dal 1° ottobre al 15 marzo;
i) Tartufo nero ordinario (Tuber mesentericum Vitt.), dal 1° ottobre al 31 gennaio (3).

2. Nelle zone di produzione del tartufo bianco (Tuber magnatum), individuate dall'articolo 10, comma 2, lett. a), è vietata la raccolta di qualsiasi altra specie dal 1 gennaio al 15 febbraio, fatta eccezione per il tartufo bianchetto o marzuolo.

3. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate, sono riportate nell'*allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752* (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e successive modifiche.

---

(3) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 8 ottobre 2015, n. 27*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era formulato: "1. I tartufi freschi destinati al consumo ed al commercio riguardano esclusivamente le seguenti specie del genere Tuber e la loro ricerca e raccolta è consentita secondo il calendario di cui al presente articolo: a) Tartufo bianco (Tuber magnatum Pico), dal 1 ottobre al 31 dicembre; b) Tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo, fatto solvo quanto previsto all'articolo 17, comma 3; c) Tartufo nero liscio (Tuber macrosporum Vitt.), dal 1 ottobre al 31 dicembre; d) Tartufo bianchetto

o marzuolo (Tuber borchii Vitt.), dal 15 gennaio al 15 aprile; e) Tartufo nero d'inverno o trifola nera (Tuber brumale Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo; f) Tartufo moscato (Tuber brumale var. moschatum De Ferry), dal 15 novembre al 15 marzo; g) Tartufo d'estate o Scorzone (Tuber aestivum Vitt.), dal 15 maggio al 31 agosto e dal 1 ottobre al 31 dicembre. Per i comuni indicati al comma 3 dell'articolo 17, l'apertura è posticipata al 1 giugno; h) Tartufo uncinato (Tuber aestivum var uncinatum Chatin), dal 1 ottobre al 15 marzo; i) Tartufo nero ordinario (Tuber mesentericum Vitt.), dal 1 ottobre al 31 gennaio.”.

---

**Articolo 3** *Ricerca - Sperimentazione - Valorizzazione.*

1. La Regione Abruzzo, sulla base delle attività svolte, individua nel Centro di ricerche e applicazioni delle micorrize forestali (CRAMF) presso il Vivaio forestale regionale "Mammarella" de L'Aquila, istituito ai sensi dell'*articolo 7 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 28* (Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale) e s.m., la struttura preposta alla produzione di essenze vegetali micorrizate anche con tartufo nonché alla conduzione di sperimentazioni e studi inerenti la micorrizazione in generale e indica nel Centro regionale di assistenza alla tartuficoltura (CREAT) della Direzione politiche agricole l'organismo per le attività di studio, indagine, sperimentazione, valorizzazione e divulgazione inerenti il settore tartufo.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte avvalendosi del sostegno scientifico del Laboratorio di micologia dell'Università dell'Aquila, della Facoltà di agraria dell'Università di Teramo e di tutte le altre istituzioni qualificate che si occupano della materia a livello nazionale.

3. L'esame per l'accertamento delle specie può essere effettuato a vista, in base alle caratteristiche illustrate nell'*allegato 1 della legge 752/1985* e, in caso di dubbio o contestazione, con l'esame microscopico delle spore o del peridio eseguito a cura del Laboratorio di micologia dell'Università de L'Aquila o della Facoltà di agraria dell'Università di Teramo o del Centro di ricerche e applicazioni delle micorrize forestali (CRAMF) presso il Vivaio regionale forestale Mammarella in L'Aquila, o del CREAT della Direzione politiche agricole, o dei laboratori idoneamente specializzati delle Facoltà di scienze agrarioforestali, di scienze naturali od ambientali delle Università, mediante rilascio di certificazione scritta.

4. In caso di contestazione da parte del raccoglitore o di chi commercializza il tartufo, riferita alla comune conoscenza della specie, le eventuali spese per i relativi esami sono a carico dei trasgressori.

---

**Articolo 4** *Tutela del patrimonio tartuficolo - Procedure - Aziende faunistico-venatorie.*

1. La Giunta regionale, ai fini della tutela ed incremento del patrimonio tartuficolo del territorio regionale, può con propria deliberazione:

a) vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi sentito uno dei centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 3, comma 3;
b) variare i periodi di ricerca e raccolta di tutte o parte delle specie di tartufi per tutto o parte del territorio regionale sentito uno dei centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 3, comma 3;
c) variare la quantità giornaliera dei tartufi da raccogliere, per tutte o per singole specie. La quantità giornaliera di tartufo bianco (Tuber magnatun) non può, in alcun caso, superare il mezzo chilogrammo, salvo se trattasi di un unico pezzo;
d) disciplinare nelle aziende faunisticovenatorie l'attività di ricerca e raccolta nei boschi e nei terreni incolti nelle seguenti modalità:
1) consentita nei periodi interdetti alla caccia;
2) limitata ai giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì nei periodi in cui è consentita l'attività venatoria.

2. Il raccoglitore durante l'attività di ricerca nel periodo, nei giorni e nei luoghi di apertura della caccia indossa un corpetto o gilet con o senza maniche di tessuto fluorescente con bande riflettenti. Nelle aziende previste all'*art. 41 della L.R. 28 gennaio 2004, n. 10* "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente", per effettuare l'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è obbligatorio segnalare la presenza. A tal fine il ricercatore, prima di iniziare l'attività di ricerca giornaliera, deposita gli estremi del tesserino autorizzatorio negli appositi contenitori che i proprietari delle aziende sono obbligati a collocare in luoghi facilmente visibili e accessibili [(4)].

3. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 possono essere adottate dalla Giunta regionale su segnalazione dei Comuni, Province, Enti sovracomunali, Corpo Forestale delle Stato (CFS) ed altri Organi di controllo, e delle Associazioni dei tartufai riconosciute.

4. La Giunta regionale, ove siano individuate tartufaie naturali di pregio o aree di particolare valore ambientale, anche su richiesta dei comuni, delle associazioni dei tartufai riconosciute e degli Enti gestori delle aree protette, sentito uno dei centri di ricerca dei centri specializzati di cui al comma 3 dell'art. 3, può disciplinare la raccolta dei tartufi con apposito regolamento.

(4) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, L.R. 8 ottobre 2015, n. 27*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

---

## CAPO II

## Boschi naturali e terreni incolti - tartufaie - qualificazione

**Articolo 5** *Boschi naturali e terreni incolti - Nozione.*

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni non coltivati, secondo quanto stabilito dalla presente legge.

2. Agli effetti della presente legge i pascoli non sono da considerare fra i terreni coltivati.

3. Gli Enti, di cui al comma 3 dell'articolo 4, compresi i Parchi, non possono adottare provvedimenti di divieti nei territori, di cui al comma 1, senza il rispetto delle procedure di cui all'articolo 4.

---

---

**Articolo 6** *Raccolta tartufi - Divieti - Aree rimboschite.*

1. La raccolta dei tartufi non è consentita:

a) nelle aree rimboschite, diverse dalle tartufaie controllate o coltivate, prima di quindici anni;
b) nei terreni coltivati;
c) nei fondi con recinzione, o equivalenti, di altezza non inferiore a metri 1,20, nel rispetto delle normative vigenti o equivalenti. I fondi chiusi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intendono realizzare successivamente, sono notificati ai competenti uffici regionali;
d) nelle tartufaie controllate o coltivate, purché delimitate da apposite tabelle.

---

---

**Articolo 7** *Tartufaie controllate o coltivate - Nozione e requisiti.*

1. Sono tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.

2. Per tartufaie controllate, si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene in rapporto alla reale situazione dell'area tartuficola.

3. Il competente Servizio politiche forestali, demanio civico ed armentizio della Giunta regionale, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia l'attestato di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.

4. Ai fini del rilascio dell'attestato di cui al comma 3, i proprietari delle tartufaie, o gli altri aventi diritto, presentano apposita istanza al competente ufficio del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo e per conoscenza al Servizio politiche forestali, demanio civico ed armentizio, corredata da [(5)]:

a) certificato catastale attestante la proprietà o altro titolo di possesso;
b) planimetria catastale con delimitazione dell'area interessata all'impianto;
c) certificato di micorrizazione e fattura delle piante messe a dimora;
d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

5. I requisiti generali, tecnico-colturali, ai fini del riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, nonché il procedimento di riconoscimento, sono definiti con provvedimento del Servizio competente della Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione.

6. Il Servizio di cui al comma 5, ogni cinque anni dal rilascio dell'attestato di riconoscimento, dispone ispezioni sulle condizioni colturali delle tartufaie.

7. L'accertamento della mancanza dei requisiti propri delle tartufaie controllate o coltivate comporta l'adozione di provvedimenti per la loro regolarizzazione o, se del caso, la revoca del riconoscimento.

8. In caso di revoca l'interessato deve eseguire, entro quindici giorni dalla notifica della revoca, la rimozione delle tabellazioni dell'area interessata e non può chiedere un nuovo riconoscimento prima di due anni dal provvedimento della revoca stessa.

9. La Regione, con apposito regolamento predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio, definisce la superficie territoriale massima di aree destinate a tartufaie controllate, sentite le Associazioni tartuficole riconosciute.

---

(5) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 8 ottobre 2015, n. 27*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

**Articolo 8** *Miglioramento ed impianto tartufaie.*

1. Il miglioramento o l'impianto di tartufaie controllate o coltivate sono considerati miglioramenti strutturali arboreo-forestali. Ai fini di miglioramento o impianto di tartufaie devono essere impiegate preferibilmente essenze arboree autoctone micorrizate a loro volta con materiale autoctono, fatta salva la deroga prevista per le tartufaie di Tuber magnatum relativamente alla micorrizazione, almeno fino a quando non si dispone di materiale idoneo.

2. La realizzazione di una tartufaia coltivata non è da considerarsi bosco ma "coltivazione specializzata". Tale tipologia di tartufaia può ritenersi equiparata all'impianto di arboricoltura da legno la cui coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.

3. Al fine di garantire gli acquirenti di piantine micorrizate per la realizzazione di tartufaie coltivate o controllate, il competente Servizio, con proprio atto, definisce e approva la metodologia di valutazione del grado di micorrizazione e l'identificazione della specie di tartufo.

---

**Articolo 9** *Tartufaie controllate o coltivate - Tabellazione.*

1. I conduttori o gli aventi diritto a qualsiasi titolo sui fondi, per riservarsi il diritto esclusivo di raccolta dei tartufi nelle tartufaie controllate o coltivate, le devono delimitare con apposite tabelle, di dimensioni minime di 40 cm. di larghezza e 30 cm. di altezza, da collocare su pali od altri sostegni morti. Le tabelle vanno poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, con la scritta a stampatello ben visibile da terra Raccolta di Tartufi Riservata "TARTUFAIA CONTROLLATA" o Raccolta di Tartufi Riservata "TARTUFAIA COLTIVATA", a seconda dei casi, unitamente agli estremi dell'autorizzazione regionale.

2. La tabellazione perimetrale è esente da tassa e il costo di realizzazione è a carico dei conduttori o aventi diritto.

3. La recinzione delle tartufaie controllate o coltivate è condizione necessaria ai fini dell'ottenimento di eventuali risarcimenti per danni causati da selvatici.

**Articolo 10** *Zone geografiche di raccolta e produzione.*

1. La Regione, al fine di qualificare e valorizzare il tartufo prodotto nel proprio territorio, individua, ai sensi dell'*articolo 7, comma 5, della legge 752/85*, e dell'articolo 27, comma 5, della presente legge, le zone geografiche di raccolta e coltivazione.

2. Le zone di raccolta riguardano:

   a) per il tartufo bianco (Tuber magnatum Pico):
      1. Tartufo bianco del Medio e Alto Sangro;
      2. Tartufo bianco del Medio e Alto Vastese;
      3. Tartufo bianco delle Colline Pescaresi;
      4. Tartufo bianco delle Colline Teramane;
      5. Tartufo bianco della Valle Roveto e della Marsica;
      6. Tartufo bianco delle Colline teatine.
   b) per il tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.):
      1. Tartufo nero pregiato dell'Aquilano, Marsica e Valle Peligna;
      2. Tartufo nero pregiato della Maiella Orientale;
      3. Tartufo nero pregiato delle Colline Teramane.

3. Per tutte le altre specie di minor pregio e di più larga diffusione, la zona di produzione corrisponde all'intero territorio regionale.

4. La delimitazione delle zone, l'istituzione di nuove o la variazione di quelle definite con la presente legge è disposta dal competente Servizio politiche forestali d'intesa con i Comandi provinciali del CFS e le Associazioni regionali di raccoglitori riconosciute.

**Articolo 11** *Iniziative promozionali.*

1. La Regione promuove, nel rispetto e secondo le procedure fissate dalla normativa europea, iniziative di qualificazione e tracciabilità del tartufo abruzzese.

2. La Direzione regionale politiche agricole e di sviluppo rurale fornisce il supporto tecnico amministrativo per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

---

**Art. 11-bis** *Istituzione del logo distintivo "Tartufo d'Abruzzo"* (6).

1. La Regione, allo scopo di valorizzare e promuovere la qualità del tartufo abruzzese, istituisce il logo distintivo di: "Tartufo d'Abruzzo".

2. La realizzazione del simbolo grafico, le caratteristiche del prodotto, le regole di utilizzo, le relative modalità di assegnazione dell'attestazione "Tartufo d'Abruzzo" sono definite con atto della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

---

(6) Articolo aggiunto dall'*art. 3, comma 1, L.R. 8 ottobre 2015, n. 27*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

---

**Articolo 12** *Attività promozionali* (7).

1. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del competente Servizio della Direzione politiche agricole, degli Enti locali, delle Università ed istituzioni scientifiche, di cui all'articolo 3, delle Associazioni di cui all'articolo 13 promuove e sostiene iniziative orientate alla ricerca, sperimentazione e informazione, alla formazione e qualificazione tecnico-professionale dei raccoglitori, alla tutela, promozione, valorizzazione e monitoraggio della tartuficoltura.

2. Nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale, previo parere favorevole della competente Commissione consiliare, provvede entro il 31 marzo di ogni anno a predisporre il programma annuale di finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 che individua le tipologie, i beneficiari, i tassi di contribuzione, l'ammontare della spesa pubblica, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili e le modalità di concessione dei contributi; il programma può essere integrato con Programmi operativi, per attivare specifici interventi, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale provvede a predisporre il programma annuale di finanziamento di cui al comma 2, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

4. La Giunta regionale può sostenere le potenzialità turistiche, culturali e ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo attraverso l'attivazione di percorsi gastronomici dedicati volti anche alla valorizzazione dei territori legati al tartufo.

---

(7) Articolo dapprima modificato dall'*art. 1, comma 18, L.R. 12 gennaio 2017, n. 4* e poi così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 1° agosto 2017, n. 41*, a decorrere dal 10 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "Art. 12. Attività promozionali. 1. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del competente Servizio della Direzione politiche agricole, degli Enti locali, delle Università ed istituzioni scientifiche, di cui all'articolo 3, delle Associazioni o Consorzi dei tartufai promuove e sostiene iniziative orientate alla ricerca, sperimentazione e informazione, alla formazione e qualificazione tecnico-professionale dei raccoglitori, alla tutela, promozione, valorizzazione e monitoraggio della tartuficoltura. 2. Nell'ambito delle finalità della presente legge, con apposito regolamento, nei limiti delle disponibilità di bilancio, sono stabilite le tipologie, i beneficiari, i tassi di contribuzione, l'ammontare della spesa pubblica, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili e le modalità di concessione dei contributi. 3. La Giunta regionale sostiene le potenzialità turistiche, culturali e ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche e l'attivazione di percorsi gastronomici dedicati volti anche alla valorizzazione dei territori legati al tartufo.".

---

**Art. 12-bis** *Fiera promozionale del tartufo* (8).

1. Per le finalità di cui all'articolo 12, è istituita la Fiera promozionale del tartufo.

2. La Giunta regionale, con cadenza annuale, d'intesa con le Associazioni dei tartufai di cui all'articolo 13, stabilisce il programma e le modalità organizzative della Fiera promozionale del tartufo.

---

(8) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 1, L.R. 1° agosto 2017, n. 41*, a decorrere dal 10 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

**Articolo 13** *Costituzione di associazioni.*

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, volti alla salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi tartufigeni, nonché di gestione delle tartufaie e di valorizzazione del prodotto, i proprietari, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che le conducano a qualsiasi titolo possono costituire associazioni per la difesa del tartufo, per la razionale raccolta e la commercializzazione, nonché per l'impianto di nuove tartufaie; nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio interessato.

2. Il riconoscimento delle Associazioni di raccoglitori e produttori di tartufi avviene con provvedimento a cura del competente Servizio della Giunta regionale.

3. Per ottenere il riconoscimento di cui al comma 2, l'Associazione presenta istanza, sottoscritta dal rappresentante legale della stessa, alla Direzione politiche agricole, Servizio politiche forestali con la seguente documentazione allegata:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) indicazione nominativa di coloro che sono preposti alle cariche sociali;
c) relazione sull'attività eventualmente già svolta e quella da svolgere in prospettiva;
d) documentazione utile a dimostrare gli obiettivi dell'Associazione.

4. Le Associazioni di raccoglitori e produttori sono costituite con atto pubblico, fatte salve le Associazioni di raccoglitori senza scopo di lucro (no profit) le quali possono essere costituite con scrittura privata registrata.

5. Per le finalità di cui al comma 1 gli Enti locali possono promuovere e partecipare alla costituzione degli organismi associativi costituiti nelle forme di legge.

6. La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento delle Associazioni di cui al comma 2.

7. Le Associazioni che ottengono il riconoscimento ai sensi della presente legge, per poter accedere alle agevolazioni previste, dimostrano lo svolgimento di attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni.

8. Per gli atti di programmazione di cui alla presente legge sono consultate le Associazioni riconosciute.

9. La Regione per la promozione, la tutela e valorizzazione del patrimonio tartuficolo pubblico può avvalersi del contributo delle Associazioni di settore riconosciute.

10. Le Associazioni riconosciute dei raccoglitori e produttori possono promuovere lo svolgimento di corsi di formazione e preparazione volti a sostenere l'esame di cui all'articolo 22 senza oneri per l'Amministrazione.

---

**Articolo 14** *Consorzi volontari.*

1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta, la commercializzazione nonché l'impianto di nuove tartufaie.

2. I consorzi volontari di cui al comma 1 assumono personalità giuridica di diritto privato; sono istituiti con atto pubblico e prevedono il voto procapite.

---

**Articolo 15** *Abbattimento piante tartufigene.*

1. L'abbattimento di piante tartufigene od impiantate come tali è preventivamente autorizzato dal Dirigente del Servizio politiche forestali, demanio civico e armentizio della Regione Abruzzo.

2. Nelle aree tartufigene ricadenti nei territori vocati ai tartufi pregiati il Servizio competente predispone cartografie di dettaglio in dicante i vincoli con la collaborazione delle Associazioni riconosciute.

3. A tal fine la Regione, attraverso idonei provvedimenti, promuove forme di gestione e interventi per le aree forestali finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione della produzione del tartufo anche incentivando la collaborazione delle Associazioni dei tartufai riconosciute.

4. Le spese per l'abbattimento delle piante tartufigene, previa autorizzazione, sono esclusivamente a carico delle ditte interessate.

5. La Regione, nell'ambito delle risorse di bilancio, può finanziare progetti per indennizzare i comuni che intendono tagliare i boschi a vocazione tartufigena del

Magnatum Pico. A fronte dell'indennizzo deve essere posto un vincolo al taglio per almeno venti anni.

---

## CAPO III

## Modalità di raccolta

**Articolo 16** *Orario di raccolta.*

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne.

2. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite secondo i seguenti orari:

| | | |
|---|---|---|
| gennaio | dalle ore 6,30 | alle ore 18,00 |
| febbraio | dalle ore 6,00 | alle ore 18,30 |
| marzo | dalle ore 5,30 | alle ore 19,00 |
| aprile | dalle ore 5,00 | alle ore 19,30 |
| maggio | dalle ore 5,00 | alle ore 19,30 |
| giugno | dalle ore 4,30 | alle ore 21,00 |
| luglio | dalle ore 4,30 | alle ore 21,00 |
| agosto | dalle ore 5,00 | alle ore 20,30 |
| settembre | dalle ore 5,00 | alle ore 19,30 |
| ottobre | dalle ore 5,30 | alle ore 18,30 |
| novembre | dalle ore 6,00 | alle ore 18,00 |
| dicembre | dalle ore 6,30 | alle ore 17,30 |

---

**Articolo 17** *Modalità per la raccolta dei tartufi.*

1. La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato, ed ogni raccoglitore autorizzato all'attività di ricerca o raccolta può condurre al massimo due cani.

2. Per la raccolta del tartufo deve essere impiegato il vanghetto (o vanghella) con lama inamovibile dal manico, di larghezza non superiore a 4 centimetri per un massimo di 15 centimetri di altezza con la punta rotondeggiante.

3. Nei comuni della Provincia dell'Aquila, in alternativa al vanghetto (o vanghella), di cui al comma 2, è concesso l'utilizzo di uno zappetto

rotondeggiante di lunghezza non superiore a 15 centimetri e con un diametro massimo di 1,5 centimetri con un manico inamovibile non superiore a 50 centimetri. (9).

3–bis. È vietato aggiungere agli attrezzi indicati nei commi 2 e 3 staffe o appendici varie (9).

4. La Regione Abruzzo non riconosce gli eventuali danni, ove accertati, ai terreni ricadenti nel territorio dei comuni in cui è permesso l'utilizzo dello zappetto per la ricerca e la raccolta dei tartufi.

5. È fatto divieto dell'uso dello zappetto per la raccolta del tartufo bianco (Tuber Magnatum).

---

(9) Gli attuali commi 3 e 3-bis così sostituiscono l'originario comma 3 per effetto dell'*art. 4, comma 1, L.R. 8 ottobre 2015, n. 27*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge). Il testo del comma sostituito era il seguente: "3. Nei comuni di: Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Fossa, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tornimparte, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo, Acciano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Ocre, Ovindoli, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Benedetto in Perillis, San Demetrio né Vestini, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Aielli, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Cappadocia, Carsoli, Castel di Sangro, Celano, Cerchio, Civitella Alfedena, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Corfinio, Gioia dei Marsi, Introdacqua, Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pacentro, Pereto, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca di Botte, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, Scanno, Scontrone, Scurcola Marsicana, Sulmona, Tagliacozzo, Trasacco, Villalago, Villavallelonga, Villetta Barrea, Vittorito è autorizzata la raccolta del tartufo nero pregiato dal 16 dicembre al 15 marzo anche con l'utilizzo dello zappetto. Lo zappetto deve avere punta rotondeggiante, di dimensioni massime di centimetri 3 di larghezza per centimetri 12 di altezza, con manico inamovibile di lunghezza non superiore a centimetri 50.". L'originario comma 3 era stato modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2013, n. 58*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, della medesima legge).

**Articolo 18** *Scavo buche - lavorazione andante - tartufi immaturi od avariati.*

1. Lo scavo della buca nel terreno può effettuarsi solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane ed è limitato al punto in cui il cane lo abbia iniziato.

2. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi devono essere subito dopo riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno deve essere livellato a regola d'arte.

3. È vietata l'apertura di un numero di buche superiore a cinque, per singola pianta.

4. È vietata la raccolta dei tartufi non maturi od avariati, nonché la lavorazione andante in ogni periodo dell'anno del suolo tartufigeno.

---

**Articolo 19** *Quantità massima ammissibile di raccolta.*

1. La raccolta giornaliera complessiva in forma libera e individuale è consentita entro il limite massimo di 1 chilogrammo, con l'eccezione del limite massimo di 500 grammi per il tartufo bianco (T. magnatum) e 2 chilogrammi per lo scorzone (Tuber aestivum), per il cosiddetto tartufo uncinato (Tuber Uncinatum) e per il cosiddetto acido fenico (Tuber Mesentericum). Il superamento di tale limite è tollerato solo con l'aggiunta del peso di un solo altro tartufo raccolto nella giornata.

---

**Articolo 20** *Ricerca e raccolta su terreni in proprietà e su terreni di uso civico.*

1. I proprietari e gli altri aventi diritto ed i conduttori che effettuano la ricerca e raccolta di tartufi sui propri fondi chiusi o debitamente chiusi, secondo le previsioni contenute nella presente legge, e su tartufaie controllate o coltivate non sono soggetti ai divieti concernenti l'ausilio ed il numero dei cani, l'uso degli attrezzi e la quantità dei tartufi raccolti.

2. L'esercizio della ricerca e raccolta effettuato in forma associata, oppure dal singolo proprietario od altri aventi diritto, su boschi naturali o terreni incolti di

loro proprietà, comporta l'osservanza di tutte le prescrizioni previste dalla presente legge.

3. I titolari di diritto di uso civico sono tenuti all'osservanza di tutte le prescrizioni previste dalla presente legge per la ricerca e raccolta di tartufi.

---

**Articolo 21** *Raccolta sul Demanio regionale* (10).

[1. La ricerca e la raccolta dei tartufi nei terreni del Demanio agro-silvo-pastorale di proprietà della Regione è disciplinata con atto della Giunta regionale].

---

(10) Articolo abrogato dall'*art. 5, comma 1, L.R. 8 ottobre 2015, n. 27*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

---

## CAPO IV

## Autorizzazione alla raccolta - procedure - disposizioni finanziarie

**Articolo 22** *Autorizzazione alla raccolta - Esami - Commissioni provinciali - Tesserino.*

1. Per praticare la raccolta dei tartufi in forma libera nei boschi naturali, nei terreni incolti ed in quelli di uso civico i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità, conforme al tesserino-tipo approvato dalla Giunta regionale.

2. Ai sensi dell'*articolo 5 della legge 752/1985*, il tesserino di idoneità autorizza il titolare dello stesso alla ricerca ed alla raccolta di tartufi sull'intero territorio nazionale.

3. L'esame per l'accertamento della idoneità alla raccolta dei tartufi deve essere sostenuto presso i Comandi provinciali del CFS dinanzi a commissioni provinciali nella cui provincia ricade il comune di residenza del richiedente l'autorizzazione.

4. Le commissioni di cui al comma 3 sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale con durata massima di 5 anni e comunque scadono con la fine della legislatura.

5. Ogni commissione è definita con determinazione dirigenziale del Servizio politiche forestali, demanio civico ed armentizio ed è composta da:

a) il Comandante provinciale del CFS con funzioni di Presidente o un suo delegato;
b) un funzionario tecnico della Direzione politiche agricole della Giunta regionale o delegato, designato dal Dirigente del Servizio competente;
c) un funzionario, o equivalente, con funzione di segretario nominato dal Presidente;
d) due rappresentanti per ciascuna provincia delle Associazioni di tartufai riconosciute dalla Regione, la cui nomina è regolamentata con atto della Direzione politiche agricole della Giunta regionale;
e) un esperto micologo proposto dal Laboratorio di Micologia dell'Università dell'Aquila di riconosciuta competenza del settore.

6. Le competenze attribuite al CFS, sulla base di apposita convenzione sottoscritta con la Regione Abruzzo, sono esercitate sino a scadenza definitiva della stessa e successivamente riassunte presso gli Uffici provinciali della Direzione politiche agricole.

7. Dal presente articolo non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

---

**Articolo 23** *Tesserino di idoneità - adempimenti amministrativi - rinnovo annuale - rinnovo alla scadenza.*

1. L'aspirante raccoglitore di tartufi sostiene l'esame di idoneità entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda al Comando provinciale del CFS della provincia di appartenenza.

2. Gli aspiranti raccoglitori che non hanno superato la prova di esame possono ripeterla non prima di quattro mesi, senza dover riprodurre domanda ma dando assenso scritto alla fine dell'esame risultato negativo. Decorso un anno senza che l'interessato si sia ripresentato all'esame, lo stesso deve riprodurre nuova domanda completa.

3. I non residenti nel territorio regionale possono richiedere l'autorizzazione alla raccolta al Comando provinciale del CFS nel cui territorio hanno domicilio.

4. Sulla base dei processi verbali delle prove di esame, il competente Servizio politiche forestali, demanio civico ed armentizio della Giunta regionale rilascia i tesserini agli aspiranti raccoglitori.

5. Il tesserino è comunque rilasciato previa esibizione della ricevuta di pagamento della relativa tassa di concessione regionale di cui all'articolo 24.

6. Sul tesserino di idoneità sono riportate le generalità e la fotografia vidimata del raccoglitore autorizzato.

7. Il tesserino di idoneità si intende rinnovato annualmente mediante il pagamento della tassa di concessione prevista dall'articolo 24.

8. Il tesserino è rilasciato agli aspiranti raccoglitori, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età ed abbiano superato un esame inteso ad accertare la conoscenza delle specie e delle varietà dei tartufi, gli elementi fondamentali della biologia degli stessi, le modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione e la normativa statale e regionale in materia.

9. Il tesserino ha la validità di dieci anni dalla data di rilascio ed è rinnovato su domanda indirizzata al Comando provinciale del CFS competente per territorio.

9–bis. La validità dei tesserini rilasciati precedentemente alla data del 1° gennaio 2013 è prorogata fino al compimento del decimo anno dalla data di rilascio (11).

10. La domanda di rinnovo è corredata:

a) del tesserino scaduto;
b) della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento;
c) di due foto del richiedente, di cui una autenticata.

11. L'elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati per la raccolta dei tartufi è tenuto presso il competente Servizio della Direzione Politiche Agricole.

---

(11) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, L.R. 27 dicembre 2013, n. 58*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della medesima legge).

---

**Articolo 24** *Tassa di concessione regionale. Casi di esonero.*

1. Per il rilascio e la convalida annuale del tesserino di idoneità è istituita, ai sensi delle leggi vigenti, una tassa annua di concessione regionale di euro 150,00.

2. La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento.

3. Il versamento della tassa annuale è effettuato sul conto corrente postale n. 1006433757- IBAN: IT-05-N-07601-03600- 001006433757 intestato a: "Regione Abruzzo -Tassa Annuale Tesserini Raccolta Tartufi - Via Leonardo Da Vinci n. 6 - 67100 - L'Aquila", prima del rilascio del tesserino di idoneità ed entro il 31 gennaio dell'anno di convalida cui si riferisce. La ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del rinnovo annuale è allegata al tesserino.

4. La Regione Abruzzo, per l'espletamento delle attività connesse alla tutela e valorizzazione dei tartufi di cui alla presente legge e delle attività di cui all'articolo 3, destina una quota pari al 70 per cento delle entrate effettivamente accertate nell'anno precedente a quello di riferimento allocate al capitolo 11623.1 (titolo 1, tipologia 101, categoria 55) ed al capitolo 11623.2 (titolo 1, tipologia 101, categoria 48) del bilancio regionale. Di detta quota una percentuale pari al 60 per cento è riservata alle iniziative predisposte dalle Associazioni dei tartufai, una percentuale pari al 20 per cento è destinata alla "Fiera promozionale del Tartufo" ed una percentuale pari al 20 per cento è riservata alle ulteriori iniziative previste dalla presente legge [(12)].

5. I proventi di cui al comma 4 devono essere reinvestiti prevalentemente sui territori a vocazione tartufigena.

6. La tassa di concessione non è dovuta:

a) dai proprietari, od altri aventi diritto, per la ricerca e raccolta dei tartufi sui fondi di loro proprietà o su tartufaie coltivate o controllate di loro proprietà o possesso;
b) dai raccoglitori che, associati o consorziati ai sensi della presente legge, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti alla medesima associazione o al medesimo consorzio, nelle tartufaie "Controllate" o "Coltivate";
c) da coloro i quali siano autorizzati dal competente Servizio della Giunta regionale, ai sensi della presente legge, per la ricerca e raccolta ai fini scientifici o di studio.

7. Sono tenuti al pagamento della tassa di concessione regionale i titolari di diritto di uso civico per la ricerca e raccolta di tartufi su terreni di uso civico.

8. I Comuni, le Amministrazioni separate, le Antiche Università, gli Enti Parco, gli enti gestori delle riserve o altri enti pubblici non possono imporre contributi aggiuntivi o porre in essere atti che diversifichino le condizioni tra residente e non residente

(12) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 1° agosto 2017, n. 41*, a decorrere dal 10 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "4. decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, la Regione Abruzzo, per l'espletamento delle attività connesse alla tutela e valorizzazione dei tartufi di cui alla presente legge e delle attività di cui all'articolo 3, destina sul capitolo 11623 - UPB 01 01 002 una quota pari al 50 per cento delle entrate effettivamente accertate nell'anno precedente a quello di riferimento.".

---

**Articolo 25** *Finanziamenti* (13).

[1. Al finanziamento degli interventi previsti ai sensi della presente legge, si provvede con programmi annuali approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare].

---

(13) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, , *L.R. 1° agosto 2017, n. 41*, a decorrere dal 10 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

---

## CAPO V

## Vendita e commercializzazione

**Articolo 26** *Commercio tartufi freschi.*

1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere alle specie previste nell'articolo 2 della presente legge.

2. È vietato il commercio di qualsiasi altro tipo.

3. È vietata ogni forma di commercio dei tartufi freschi effettuata al di fuori dei periodi di raccolta consentiti, fatto salvo le quantità di tartufo fresco debitamente dichiarate da acquirenti professionali al Servizio competente della Regione Abruzzo entro le quarantotto ore, festivi compresi, successive alla chiusura prevista dalla presente legge (14).

4. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311* "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2005)", le ditte impegnate nel commercio e trasformazione dei tartufi hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla Regione la quantità del prodotto commercializzato distinto per specie e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili.

5. La comunicazione dei dati di cui al comma 4 è effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento secondo la relativa modulistica.

6. La struttura delegata ad acquisire i dati di cui al comma 4 è il Centro regionale di assistenza alla tartuficoltura della Direzione politiche agricole della Giunta regionale.

---

(14) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, L.R. 8 ottobre 2015, n. 27*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

---

**Articolo 27** *Vendita dei tartufi freschi.*

1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

2. I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

3. I tartufi interi devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

4. Sono considerati "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e "tritume" quelle di dimensione inferiore.

5. Sui tartufi freschi interi, in pezzi o tritume, esposti al pubblico per la vendita è indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino ed italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, nonché la zona geografica di raccolta.

---

---

**Articolo 28** *Lavorazione tartufi.*

1. La lavorazione del tartufo per la conservazione e la successiva vendita può essere effettuata:

a) dalle ditte singole o associate iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari e soltanto per le specie indicate nell'*allegato 2 alla legge 752/85* che la Regione fa propria come parte integrante della presente legge;
b) dai consorzi e dalle associazioni di cui agli articoli 13 e 14 nelle attività di promozione ed enogastronomiche del tartufo;
c) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

2. Per la realizzazione e la gestione degli impianti di lavorazione, i soggetti di cui al comma 1 possono accedere ai contributi o benefici eventualmente previsti dalle leggi vigenti in agricoltura per le strutture di lavorazione e commercializzazione di prodotti agro alimentari.

---

**Articolo 29** *Classificazione dei tartufi conservati.*

1. I tartufi conservati sono classificati come nel citato allegato 2 di cui alla *legge 752/85* e s.m. che fa parte integrante della presente legge.

2. È ammessa anche la commercializzazione dei tartufi disidratati o surgelati con le indicazioni previste dall'articolo 30 della presente legge ad eccezione di quelle previste dall'articolo 30, comma 1, lettera e).

---

**Articolo 30** *Vendita dei tartufi conservati.*

1. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta recante:

a) il nome della ditta che li ha confezionati;
b) la località ove ha sede lo stabilimento;
c) il nome del tartufo in latino ed in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 2 della presente legge;
d) la classificazione prevista nell'*allegato 2 alla legge 752/85*;
e) il peso netto, in grammi, dei tartufi sgocciolati;

f) l'indicazione di "pelati", quando i tartufi siano stati liberati dalla scorza e dalle sostanze eventualmente aggiunte secondo quanto stabilito dall'articolo 31 della presente legge;
g) la data di confezionamento e di scadenza.
g-bis) l'indicazione obbligatoria della zona geografica di raccolta [15].

2. Sono fatte salve tutte le altre prescrizioni in materia dettate dalle norme vigenti.

---

(15) Lettera aggiunta dall'*art. 3, comma 1, L.R. 27 dicembre 2013, n. 58*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della medesima legge).

---

**Articolo 31** *Confezionamento.*

1. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale, o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere indicata sull'etichetta, e devono essere sottoposti a sterilizzazione a circa centoventi gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

2. L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione deve essere indicato sull'etichetta con termini appropriati e comprensibili.

3. È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

4. Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.

5. Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) liquido di governo, o di copertura, limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, Tuber brumale e Tuber moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, Tuber aestivum e Tuber mesentericum;
b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
d) esatta corrispondenza con la specie e classificazione indicate nell'etichetta.

---

## CAPO VI

## Disciplina sanzionatoria

**Articolo 32** *Sanzioni - confisca - obbligo denuncia.*

1. La violazione delle prescrizioni della presente legge concernenti la raccolta e commercializzazione dei tartufi comporta anche la confisca del prodotto, che è disposta dall'Autorità Amministrativa fermo restando, in ogni caso, l'obbligo della denuncia dei reati all'autorità giudiziaria, qualora ne ricorrano gli estremi.

**Articolo 33** *Vigilanza.*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato (CFS).

2. Sono inoltre incaricati della vigilanza gli altri organi di Polizia, le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, i vigili sanitari delle unità sanitarie locali, le guardie giurate campestri, gli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, le guardie giurate volontarie e le guardie giurate silvo-pastorali delle comunità montane.

3. Le guardie giurate devono possedere i requisiti di cui all'*articolo 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* e prestare giuramento davanti al Prefetto.

4. Il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 che accerta le infrazioni provvede al sequestro amministrativo del prodotto raccolto o delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione. La sanzione amministrativa, corredata del sequestro amministrativo, è inviata all'Autorità Amministrativa entro cinque giorni dall'accertamento della violazione. L'Autorità Amministrativa, ove ne ricorrano i termini, provvede alla confisca del prodotto raccolto. La stessa provvede all'alienazione, distruzione o all'eventuale conferimento presso il CRAMF di S. Elia, L'Aquila dei tartufi confiscati.

**Articolo 34** *Agenti addetti alla vigilanza - divieto esercizio ricerca e raccolta.*

1. I soggetti incaricati della vigilanza, di cui all'articolo 33, non possono svolgere attività di ricerca e raccolta di tartufi quando esercitano le proprie funzioni.

---

**Articolo 35** *Contenzioso.*

1. Il contenzioso connesso all'applicazione della presente legge è affidato al Comando regionale Abruzzo del CFS. Lo stesso è competente, altresì, a ricevere verbali e scritti difensivi, all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, nonché alla costituzione in giudizio davanti al giudice, alla messa in ruolo per il recupero della somma dovuta come titolo di sanzione amministrativa, nonché ad ogni altro atto connesso.

2. Per le infrazioni previste dalla presente legge si applicano, altresì, le disposizioni di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni.

---

**Articolo 36** *Sanzioni.*

1. Le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono contenute nell'Allegato A.

---

**Articolo 37** *Recidiva generica.*

1. Qualora successivamente al mancato pagamento in misura ridotta, nei termini previsti dall'*articolo 16 della legge 689/1981*, delle sanzioni di cui alla presente legge vengano commesse una o più violazioni ulteriori, l'Autorità Amministrativa determina nell'atto ingiuntivo un importo almeno pari al doppio dell'ammontare della sanzione.

2. L'aumento di cui al comma 1 non si applica qualora una o più ulteriori violazioni vengano commesse dopo cinque anni dalla definizione, volontaria o giudiziale, della precedente.

3. A seguito della sanzione amministrativa, l'Autorità Amministrativa dispone la sospensione dell'autorizzazione per la ricerca e raccolta per l'anno in corso e per l'anno successivo.

---

**Articolo 38** *Recidiva specifica.*

1. Qualora nell'ambito di quanto disposto nell'articolo 37, comma 1, una o più violazioni ulteriori siano della stessa indole di quella precedente, può essere inflitto nel relativo atto ingiuntivo emesso dall'Autorità Amministrativa un importo pecuniario riferito almeno al triplo edittale della sanzione comminata.

2. Sono violazioni della stessa indole sia quelle concernenti una stessa disposizione di legge sia quelle che, pur se previste da diverse disposizioni, tuttavia, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.

3. L'aumento di cui al comma 1 non si applica qualora una o più ulteriori violazioni vengano commesse dopo cinque anni dalla definizione, volontaria o giudiziale, della precedente.

4. Con l'emissione dell'atto ingiuntivo si applica, in ogni caso, la revoca dell'autorizzazione alla ricerca e raccolta, previo ritiro del tesserino da parte dell'agente verbalizzante.

---

## CAPO VII

## Disposizioni finali e transitorie

**Articolo 39** *Provvedimenti dirigenziali e delibere Giunta regionale - Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.*

1. Le determinazioni dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale concernenti il territorio tartuficolo, le variazioni territoriali e quelle procedurali

relative alla ricerca e raccolta dei tartufi nonché le relative prescrizioni sono pubblicate sul *Bollettino Ufficiale della Regione*.

2. Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.

---

**Articolo 40** *Abrogazione norme precedenti - disposizioni transitorie.*

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) [la *L.R. 16 febbraio 1988, n. 22* (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi) fatto salvo il comma 11-bis dell'art. 3 nel testo introdotto dall'*art. 1 della L.R. 3 luglio 2012, n. 31* recante "Modifiche alla *L.R. 16 febbraio 1988, n. 22* recante (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi)"] (16);
b) la *L.R. 3 luglio 1996, n. 46* (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15 febbraio 1988, n. 22 Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi);
c) la L.R. 29 ottobre del 1996, n. 106 recante modifiche ed integrazioni alla L.R. 15 febbraio 1988, n. 22 e alla *L.R. 3 luglio 1996, n. 46*.

2. I procedimenti amministrativi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati secondo la precedente normativa, sino alla loro definizione.

2–bis. Fino al momento dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 9, le autorizzazioni per la realizzazione di tartufaie controllate non sono consentite (17).

---

(16) Lettera abrogata dall'*art. 7, comma 1, L.R. 8 ottobre 2015, n. 27*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

(17) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 2, L.R. 8 ottobre 2015, n. 27*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

---

**Articolo 41** *Norma finanziaria.*

1. A partire dal 2013, agli oneri di cui alla presente legge, stimati annualmente in euro 220.000,00 si fa fronte con le risorse finanziarie delle unità previsionale di base (U.P.B.) 07.02.001, capitolo di nuova istituzione denominato "Interventi per la raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo - spesa investimenti" e U.P.B. 07.01.002, capitolo di nuova istituzione denominato "Interventi per la raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo - spesa corrente" del bilancio pluriennale vigente, annualità 2013 e 2014.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 24 stimate in euro 220.000,00 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 sono iscritte alla unità previsionale di base 01.01.002 "Tasse", capitolo di entrata 11623 "Tassa per l'abilitazione alla ricerca dei tartufi".

3. Gli stanziamenti iscritti nella spesa possono essere utilizzati previo accertamento del capitolo di entrata 01.01.002-11623.

4. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio pluriennale 2012-2014 sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per la sola competenza:

a) anno 2013
   1. in aumento, capitolo di entrata 01.01.002-11623 denominato "Tassa per l'abilitazione alla ricerca dei tartufi" di entrata, euro 220.000,00;
   2. in aumento, capitolo di spesa 07.02.001 denominato "Interventi per la raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo - spesa investimenti" di euro 150.000,00;
   3. in aumento, capitolo di spesa 07.01.002 denominato "Interventi per la raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo - spesa corrente" di euro 70.000,00;

b) anno 2014
   1. in aumento, capitolo di entrata 01.01.002-11623 denominato "Tassa per l'abilitazione alla ricerca dei tartufi" di entrata, euro 220.000,00;
   2. in aumento, capitolo di spesa 07.02.001 denominato "Interventi per la raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo - spesa investimenti" di euro 150.000,00;
   3. in aumento, capitolo di spesa 07.01.002 denominato "Interventi per la raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo - spesa corrente" di euro 70.000,00;

5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

---

**Articolo 42** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *"Bollettino Ufficiale della Regione"*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

---